



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BURDINO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COLLU	LUISELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	NICODANO	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2142/2018
depositato il 14/12/2018

- avverso CANCELL ONLUS n° 2018/66044 ASSENTE 2018
contro:
AG. ENT. D.R. PIEMONTE
CORSO VINZAGLIO 8 10100

proposto dai ricorrenti:

ONLUS

rappresentato da:

rappresentante difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

rappresentante difeso da:
SALA FILIPPO
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

difeso da:

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2142/2018

UDIENZA DEL

28/11/2019 ore 10:00

N°

1554/07/19

PRONUNCIATA IL:

28/11/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/12/19

Il Segretario

Pandisese

Marie Rosarile





(segue)

SALA FILIPPO
VIA DEI TORNIELLI 12 28100 NOVARA NO

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2142/2018

UDIENZA DEL

28/11/2019 ore 10:00

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO
Sezione VII

R.G. n.2142/2018

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

“ ONLUS” ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento di cancellazione ONLUS Prot.n.2018/66044 del 03.10.18 con il quale l’Agenzia ha disposto la cancellazione della ricorrente dall’anagrafe unica ONLUS ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall’art.10 D.L.gs. 460/97. In particolare, l’agenzia contesta che dallo statuto dell’ente è emerso che la ricorrente, pur avendo indicato nel modello di iscrizione di operare nel “settore dell’Assistenza Sociale e Socio Sanitaria”, in sede di redazione dello statuto non ha espressamente dichiarato di rivolgere la propria attività a “*categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale*”.

Nel proporre ricorso avverso tale provvedimento, l’ente ha esposto (e documentato) che a seguito della richiesta di iscrizione all’anagrafe ONLUS, la DRE, in data 28.9.2010, richiedeva chiarimenti in merito all’attività che avrebbe espletato; l’ente rispondeva in data 18.10.2010 precisando che l’attività prevalente era diretta alla tutela dei diritti civili ed all’assistenza socio-sanitaria rivolta all’infanzia, ai giovani ed ai soggetti svantaggiati e socialmente deboli.

Successivamente, con delibera assembleare trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 29.11.2010 con raccomandata, l’ente modificava lo statuto all’art.2 inserendo espressamente che l’attività era rivolta al sostegno ed all’assistenza di soggetti svantaggiati.

Dopo tali precisazioni, l’associazione veniva iscritta con decorrenza 16.07.2010.

In data 6.10.2017 l’associazione riceveva avviso di apertura di verifica sul rispetto dei requisiti per poter essere qualificata come ONLUS al quale la ricorrente rispondeva inviando copiosa documentazione a prova dell’effettiva attività sociale ed assistenziale svolta nel corso degli anni.

Con il provvedimento qui impugnato, l’Agenzia delle Entrate provvedeva alla cancellazione motivando con il fatto che dallo statuto non emerge espressamente che l’attività socio assistenziale sia rivolta a “*categorie particolarmente vulnerabili*”.

Premessi i suddetti fatti, la ricorrente ha eccepito:

- la violazione dell’art.17 co.1 D. Lgs.n.165/2001 per inesistenza di un valido provvedimento di delega al funzionario sottoscrittore;
- la violazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 18.07.2003 n.266 e dell’art.4, comma 2 lett.f) D.P.C.M. 21.3.2001 n.329 per inesistenza del parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- nel merito, l’infondatezza del provvedimento di cancellazione in quanto, da un lato, l’Agenzia fa riferimento alla prima stesura dello statuto e non a quella modificata ed integrata, dall’altro che l’Agenzia si arrocca su una interpretazione formalistica senza considerare la reale effettiva attività che la ONLUS ha svolto e svolge tuttora, attività che, comunque, l’Agenzia non ha contestato che sia stata svolta.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate la quale, con riferimento alla prima eccezione della ricorrente in merito al conferimento di delega al sottoscrittore dell’atto, ha depositato la delega di firma; con riferimento all’eccepita mancanza di parere preventivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha richiamato l’art.4, comma 3 D.P.C.M. n.329/ 2001 che si limita a prevedere al richiesta del parere ma non l’acquisizione della risposta, tant’è che se entro 30 gg.il ministero non risponde l’Agenzia è legittimata a procedere; nel merito, l’Agenzia ha ribadito che la normativa sulle ONLUS è particolarmente rigorosa e che tra i requisiti che devono sussistere è prevista una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’ente nella quale sono attestate le attività compiute ed il possesso dei requisiti di cui all’art.10 D.Lgs. n.460/97 o, in sostituzione, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ribadendo che gli aspetti formali prevalgono su quelli sostanziali.

MOTIVI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO
Sezione VII

L'eccezione della ricorrente in merito al potere di firma del sottoscrittore dell'atto impugnato è stata superata dall'avvenuta produzione della delega da parte dell'Agenzia.

L'eccezione sul mancato parere preventivo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine alla cancellazione dal registro delle ONLUS non è fondata in quanto laddove l'art. 5, comma 2 D.M. n.266/2003 prevede che, in caso di mancata risposta da parte del Ministero entro 30 gg. del richiesto parere, l'Agenzia può procedere, significa che l'acquisizione del parere non è vincolante per l'Agenzia.

Per quanto riguarda il merito, questo Collegio ritiene il ricorso fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni di diritto: se è sicuramente vero quanto afferma l'Agenzia sulla necessità della sussistenza dei requisiti formali richiesti dagli artt. 10 e 11 D.L.gs n.460/97 per l'ottenimento dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLU tenuta dall'amministrazione finanziaria, è, però, altrettanto vero che ciò non significa la necessità dell'inserimento di formule sacramentali all'interno dello statuto se, dal contenuto dello stesso, si evince che, effettivamente, l'attività dell'ente persegue scopi di solidarietà sociale ed è destinata ai soggetti deboli.

Nel caso che ci occupa, lo statuto della ricorrente già nella sua formulazione originaria prevedeva che l'attività si svolgeva nei settori "dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza" e tale formulazione deve ritenersi sufficiente a soddisfare i requisiti formali richiesti dalla legge; ma se ciò non bastasse, con la modifica successiva, ma anteriore all'iscrizione nel registro, la ricorrente ha espressamente inserito nello statuto che l'assistenza sociale era rivolta "a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economico-familiari, nonché alla promozione di fasce intrinsecamente deboli (minori, migranti, ecc.." e di tale modifica l'Agenzia ne è stata messa a conoscenza immediatamente a mezzo raccomandata (peraltro, circostanza non contestata dall'Agenzia).

Attesa la sussistenza del requisito formale nonché quello sostanziale, in considerazione del fatto che è pacifico che la ricorrente, nell'arco degli scorsi sette anni, ha svolto e svolge effettivamente attività sociale rivolta alle fasce socialmente deboli e svantaggiate, la sua cancellazione dal registro delle ONLUS è infondata ed illegittima.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sezione IV

definitivamente pronunciando ai sensi degli articoli 61 e 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e artt. 276, 279 del c.p.c.

Accoglie il ricorso; spese compensate.

Il giudice estensore
Luisella Collu



Il Presidente
Gianfranco Burdino

